



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 marzo 2022
(OR. en, pl)

6468/22
ADD 1

SOC 97
GENDER 13
ECOFIN 159
DRS 10
CODEC 196

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate in Borsa e relative misure - <i>Dichiarazione della delegazione polacca</i> - <i>Dichiarazione della delegazione ungherese</i>

Si allegano per le delegazioni una dichiarazione della Polonia e una dichiarazione dell'Ungheria in relazione alla proposta in oggetto.

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RIGUARDANTE IL MIGLIORAMENTO DELL'EQUILIBRIO DI GENERE FRA GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA E RELATIVE MISURE

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi, l'espressione "gender equality" [parità di genere] sarà interpretata dalla Polonia come parità tra donne e uomini, l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] sarà interpretata dalla Polonia come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In relazione a quanto precede, le restanti espressioni che contengono il termine "gender" [genere] saranno interpretate dalla Polonia come facenti riferimento a "sex" [sesso], in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RIGUARDANTE IL MIGLIORAMENTO DELL'EQUILIBRIO DI GENERE FRA GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA E RELATIVE MISURE

L'Ungheria ritiene che le iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento tra donne e uomini siano della massima importanza e, pertanto, sosteniamo in generale l'obiettivo della direttiva proposta che è quello di rafforzare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, anche nella sfera economica. Nel corso dei negoziati il testo è stato notevolmente migliorato; tuttavia, le preoccupazioni da noi espresse in precedenza non sono state affrontate in modo soddisfacente per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e la necessità di tenere conto in maniera adeguata delle diversità esistenti in materia di diritto societario e delle imprese fra gli Stati membri dell'UE.

L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. Per tali motivi, l'espressione "gender equality" [parità di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come parità tra donne e uomini, l'espressione "gender balance" [equilibrio di genere] sarà interpretata dall'Ungheria come equilibrio tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In relazione a quanto precede, le restanti espressioni che contengono il termine "gender" [genere] saranno interpretate dall'Ungheria come facenti riferimento a "sex" [sesso], in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025", cui si fa riferimento nella direttiva, dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.